



PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

Redatto in conformità all'Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19" sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL in data 03/04/2020 che, al punto 4, espressamente richiama il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14/03/2020 ed integrato dall'Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020.



COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA

INCARICO	NOMINATIVO	Approvato in data	FIRMA
Datore di Lavoro	Dott. Piergiovanni Deffenu		
RSPP	Dott. Danilo Cannas		
Medico Competente	Dott. Pier Franco Canalis		
RLS	Dott. Arch. Sebastiano Lepori		

Rev. 03 del 15/06/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

INDICE

INDICE.....	
PREMESSA.....	
OBIETTIVO DEL PIANO	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
INFORMAZIONE.....	
MODALITA' DI LAVORO AGILE	
QUALORA NON SIA POSSIBILE RICORRERE AL LAVORO AGILE	
MODALITÀ DI INGRESSO.....	
MODALITÀ DI INGRESSO APPALTATRICI/FORNITORI.....	
MODALITÀ DI INGRESSO UTENZA/PUBBLICO.....	
PULIZIA E SANIFICAZIONE.....	
IGIENE RESPIRATORIA	
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER L'USO DEI DPI	
GESTIONE SPAZI COMUNI.....	
ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.....	
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE	
SORVEGLIANZA SANITARIA	
VEICOLI DI SERVIZIO	
ATTIVITA' DEI RUP/DEC/DL/CSP/CSE	
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CANTIERI DI MANUTENZIONE IN APPALTO OVVERO GESTITI IN ECONOMIA DIRETTA	
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	
ALLEGATO 1 DPCM 26 aprile 2020 – All. 4.....	
ALLEGATO 2 AUTODICHIARAZIONE COVID 19.....	
ALLEGATO 3 AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA	
ALLEGATO 4 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
ALLEGATO 5 - SEGNALETICA	

PREMESSA

La fonte in forza della quale il presente protocollo anti-contagio viene adottato quale strumento operativo all'interno dell'Amministrazione, è contenuta nelle disposizioni di cui al punto 4 del "Protocollo di Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19" sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL in data 03/04/2020.

Tale accordo, al punto 4, recita: *"...nell'ambito dell'autonomia organizzativa siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro"*.

Il protocollo condiviso al quale fa espresso riferimento l'accordo stipulato tra il Ministro per la PA e le OO.SS. in data 4 aprile 2020 è il *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14/03/2020* su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro per lo Sviluppo Economico e del Ministro per la Salute così come integrato dalle disposizioni di cui all'Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020.

La finalità del Protocollo adottato dal Ministro per la PA in data 03/04/2020 consiste *"nell'agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano"*.

L'Amministrazione, pertanto, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle disposizioni impartite dalle competenti Autorità, adotta idonee misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di prevenzione e di protezione che devono essere adottate al fine di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Le misure di cui al presente elaborato sono adottate dal datore di lavoro sentiti:

1. Il RSPP;
2. Il Medico Competente;
3. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche ai fini della consultazione ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008.

OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente protocollo è quello di definire procedure e regole di condotta preordinate a garantire che gli ambienti di lavoro siano un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative, secondo una logica di corretta gestione del

rischio. A tal riguardo occorre precisare che, come di seguito meglio dettagliato, il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale le misure da adottare sono esattamente sovrapponibili a quelle adottate per tutta la popolazione secondo la logica della precauzione ed in pedissequa attuazione delle prescrizioni impartite dal legislatore e dalle competenti Autorità sanitarie. Pertanto, con il presente elaborato vengono fornite le azioni e misure di sicurezza che devono essere adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 2. Direttiva 1/2020 del Ministro per la PA del 25/02/2020 3. Direttiva 2/2020 del Ministro per la PA del 12/03/2020 4. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 5. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 6. DPCM 8 marzo 2020 7. DPCM 11 marzo 2020 8. DPCM 22 marzo 2020 9. Ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, del 22/03/2020 10. D.L. n.19, del 25 marzo 2020 11. DPCM 1 aprile 2020	12. Protocollo di accordo tra il Ministro per la PA e la CGIL/CISL/UIL - Prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 del 03/04/2020 – Punto 4 13. DPCM 10 aprile 2020 14. DPCM 26 aprile 2020 15. Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 ed espressamente richiamato al punto 4 del Protocollo sottoscritto tra il Ministro per la PA e la CCGL/CISL/UIL in data 03/04/2020 16. Direttiva 3/2020 del Ministro per la PA del 04/05/2020 17. DPCM 17/05/2020 18. NOTA MINISTERO LAVORO PROT. 32/0008744 DEL 21/05/20 DIVISIONE SALUTE E SICUREZZA
---	--

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Il presente elaborato è complementare alle linee guida ed ai protocolli adottati dai Dirigenti o Titolari di PO e recanti la disciplina di dettaglio per l'esercizio delle attività d'ufficio durante il periodo emergenziale.

INFORMAZIONE

L'Amministrazione informa tutti i lavoratori e chiunque entri in sede circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi *dépliant* e info-grafiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
2. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;

3. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
4. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
5. parimenti, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, verranno rese note le misure adottate ed alle quali il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI LAVORO AGILE

Il *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* sottoscritto il 14 marzo 2020 reca misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore privato che sono pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione e ne condividono l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile. In tal senso, l'Amministrazione limita al minimo indispensabile la presenza negli uffici ed adotta ogni misura idonea per la tutela della salute del proprio personale.

Infatti, affinché l'Amministrazione possa efficacemente svolgere i propri compiti istituzionali è necessario adottare misure idonee ad evitare il contagio da COVID-19 temperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei soli servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza.

Come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; come stabilito dal DPCM 22 marzo 2020, le attività dell'amministrazione pubblica non differibili e che riguardano l'effettuazione di servizi pubblici essenziali non sono tra quelle sospese.

Inoltre, ai fini del contenimento del contagio, atteso che il distanziamento sociale rappresenta la forma di prevenzione primaria, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento

della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art 87, D. L. n. 18 del 17/03/2020).

Come espressamente previsto dal Protocollo del Ministro della PA del 03/04/2020 *“laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, l'erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse, e che, nell'ambito della autonomia organizzativa, siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.*

QUALORA NON SIA POSSIBILE RICORRERE AL LAVORO AGILE

In linea con quanto previsto dalla circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l'eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro. Le amministrazioni ricorrono motivatamente all'esenzione dal servizio così come previsto dall'articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 18/2020, al fine di salvaguardare la retribuzione complessiva di quei lavoratori costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all'eccezionalità della pandemia da Covid-19.

MODALITÀ DI INGRESSO

Ferma restando l'esigenza tassativa di rimodulare l'organizzazione del lavoro e degli Uffici al fine di ridurre la presenza di personale ed utenza, mediante il ricorso al lavoro agile, ferma restando l'adozione di piani di turnazione o rotazione dei dipendenti, senza incidenza sugli aspetti retributivi, l'Amministrazione stabilisce orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell'eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non potrà

accedere ai luoghi di lavoro.

E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), convertito con la legge n. 13 del 5 marzo 2020.

Ciascun Dirigente o Titolare di PO impartirà, con proprio provvedimento, disposizioni formali atte a garantire che l'ingresso sia limitato esclusivamente ai soggetti facenti parte dei presidi in presenza predisposti con circolari di servizio, che siano stati convocati per improcrastinabili ragioni per rendere l'attività in presenza, oltre che tutti gli altri soggetti presenti presso il fabbricato per comprovati motivi di espletamento del servizio al quale sono assegnati e gli utenti muniti di formale convocazione, secondo le disposizioni emergenziali in vigore.

Il Datore di Lavoro, in ragione dell'evoluzione normativa e tenuto conto delle specifiche esigenze di tutela di coloro i quali accedono agli ambienti di lavoro, potrà disporre inoltre che chiunque entri all'interno del fabbricato sia sottoposto a verifica della temperatura ovvero compili apposita autocertificazione (vedasi modello di dichiarazione Allegato 3) che dovrà essere consegnata all'ingresso.

Ove disposto dal Datore di Lavoro, il rilevamento della temperatura avverrà all'ingresso mediante scanner mobili oppure termometri laser; nel dettaglio, chi accede all'interno del fabbricato dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura mediante tali strumenti, con la supervisione e la verifica da parte del personale della vigilanza; nel caso in cui la temperatura rilevata risulterà superiore ai 37,5°, la persona verrà isolata mettendo in atto quanto previsto nel capitolo "Gestione di una persona sintomatica in sede" del presente Protocollo.

L'allegato 4 al presente elaborato contiene l'informativa sul trattamento dei dati.

I fabbricati destinati ad ospitare i luoghi di lavoro, nelle porzioni destinate alla ricezione dell'utenza, ivi compresi i percorsi comuni, si configurano come luoghi confinati aperti al pubblico e, pertanto, si applicano le seguenti disposizioni:

- per accedere all'interno del fabbricato, ai lavoratori è prescritto l'uso di maschere facciali ad uso medico - c.d. mascherine chirurgiche – di tipo I, II, IIR, ovvero di maschere facciali FFP2 senza valvola espiratoria qualora il servizio al quale si è assegnati determini la necessità di un maggiore livello di protezione, idoneo ad evitare il contagio, secondo il parere del medico competente;
- il personale dell'impresa appaltatrice del servizio di vigilanza, ove presente, è tenuto ad indossare maschere chirurgiche di tipo I, II, IIR ovvero maschere con livello di protezione FFP2, in funzione delle specifiche esigenze del servizio, nonché i DPI necessari ed idonei a prevenire il contagio in conformità alle disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro. Non è in ogni caso consentito l'uso di DPI muniti di valvola espiratoria;
- chiunque acceda al fabbricato, deve provvedere alla immediata igienizzazione delle mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dall'Amministrazione in corrispondenza dell'ingresso o nelle immediate adiacenze;
- nei luoghi di lavoro e nelle loro pertinenze è fatto obbligo a chiunque di osservare la

distanza di sicurezza pari ad almeno un metro tra le persone.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato 6 del DPCM del 26/04/2020.

MODALITÀ DI INGRESSO APPALTATRICI/FORNITORI

Ferme restando le disposizioni vigenti, preordinate a ridurre al minimo indispensabile il carico antropico, evidenziata la necessità di ridurre, per quanto possibile, l'accesso ai fornitori ed al personale delle appaltatrici esterne, questi potranno accedere al fabbricato solo ed esclusivamente se muniti di maschere facciali ad uso medico - c.d. mascherine chirurgiche – di tipo I, II, IIR ovvero, se muniti dei dispositivi di protezione individuale previsti dai rispettivi datori di lavoro per la gestione del rischio da contagio. L'utilizzo delle mascherine chirurgiche ovvero dei dispositivi di protezione individuale si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio quali il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, misure che rimangono invariate e prioritarie. L'accesso dei fornitori esterni è consentito previa individuazione di modalità, percorsi e tempistiche predefinite con la finalità di ridurre le occasioni di contatto con il personale destinato a ricevere la fornitura.

Agli autisti dei mezzi di trasporto non è consentito l'accesso agli Uffici per nessun motivo e nell'approntamento delle attività di carico e scarico il trasportatore, dotato di mascherina chirurgica ovvero del dispositivo di protezione individuale (entrambe fornitegli dal proprio datore di lavoro), dovrà attenersi al rispetto rigoroso della distanza di sicurezza pari ad un metro dal personale dell'ufficio.

Ai fornitori, trasportatori ed al personale delle imprese appaltatrici devono essere messi a disposizione servizi igienici dedicati da sottoporre ad adeguata pulizia giornaliera con espresso divieto di utilizzo dei servizi igienici destinati al personale dipendente.

Per la disciplina delle modalità di ingresso all'interno dei luoghi di lavoro dei fornitori e del personale delle appaltatrici esterne, nonché per la gestione di una persona sintomatica all'interno dei luoghi di lavoro, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'Allegato 6, punto 2 e punto 11 del DPCM 26/04/2020.

Le disposizioni di al presente protocollo operativo si estendono alle aziende titolari di contratto d'appalto svolgenti le attività all'interno dei luoghi di lavoro. Il presente protocollo è messo a disposizione di ciascuna impresa appaltatrice a fini informativi con obbligo in capo al RUP/DEC di vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo nei luoghi di lavoro, ne rispettino integralmente le disposizioni.

MODALITÀ DI INGRESSO UTENZA/PUBBLICO

Ferme restando le disposizioni vigenti, preordinate a ridurre al minimo indispensabile il carico antropico si dispone che:

- l'utenza e le persone a qualunque titolo convocate dagli Uffici, i soggetti che debbano provvedere al deposito o al ritiro di atti potranno accedere al fabbricato solo ed esclusivamente se muniti di maschere facciali ad uso medico - c.d. mascherine chirurgiche – di tipo I, II, IIR ovvero, qualora queste fossero indisponibili, mediante mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano *comfort* e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di cui trattasi si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio quali il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, misure che rimangono invariate e prioritarie;
- l'utenza, sin dagli spazi pertinenziali esterni, in corrispondenza del varco di accesso e, all'interno del fabbricato, in tutti gli ambienti comuni, nei corridoi di servizio alle uffici o agli uffici che generano maggior afflusso di pubblico, osserverà il tassativo obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza droplet pari ad almeno un metro, in ogni direzione, rispetto agli altri individui e si atterrà alle indicazioni fornite con la segnaletica orizzontale e verticale predisposta. Ove l'Amministrazione disponga il posizionamento di segnali a pavimento, idonei a definire il punto destinato allo stazionamento di una persona in attesa di fruire dei servizi a sportello ovvero di essere ricevuta in caso di convocazione ovvero di accedere ad uffici, ciascun individuo dovrà posizionarsi in corrispondenza del punto così indicato. Il punto esatto di stazionamento sarà indicato con un simbolo in corrispondenza del quale la persona osserverà il proprio tempo di attesa;
- in caso di posti a sedere destinati all'attesa ed a disposizione dell'utenza, questi potranno essere utilizzati a condizione che venga sempre rispettato il principio del distanziamento sociale. Nel caso di panche con più posti a sedere adiacenti questi potranno essere occupati avendo cura di lasciare i due posti laterali liberi nel rispetto della distanza di almeno un metro.

Per la disciplina delle modalità di ingresso all'interno dei luoghi di lavoro dell'utenza e del pubblico e per la gestione di una persona sintomatica all'interno dei luoghi di lavoro, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'Allegato 6, punto 2 e punto 11 del DPCM 26/04/2020.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Ai fini della prosecuzione dell'attività dell'amministrazione, è necessario garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro nei quali le attività debbono essere svolte in presenza di personale. È quindi necessario assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza, come di seguito meglio dettagliato.

I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64, comma 1, lett. d) e del punto 1.1.6, allegato IV al D. Lgs. 81/08.

Inoltre, all'obbligo datoriale sopra richiamato, deve evidenziarsi la necessità inderogabile che gli ambienti di lavoro siano sottoposti ai seguenti interventi:

- con cadenza giornaliera deve essere effettuata la pulizia dei luoghi di lavoro e loro pertinenze, nessuna esclusa, di tutte le superfici delle scrivanie, delle tastiere, dei mouse, dei telefoni, delle maniglie, dei corrimano, degli interruttori e di ogni altra superficie a contatto con le mani, degli spazi comuni, dei servizi igienici, degli archivi;
- con cadenza programmata, secondo il parere del medico competente, deve essere effettuata la sanificazione di tutte le superfici delle scrivanie, delle tastiere, dei mouse, dei telefoni, delle maniglie, dei corrimano, degli interruttori e di ogni altra superficie a contatto con le mani con presidi a base di ipoclorito di sodio (0,1/0,5%) o etanolo (75%).

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

Inoltre, ove disposto dalle Autorità Sanitarie o dal Medico Competente potrà essere effettuata una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro e loro pertinenze, nessuna esclusa, con utilizzo di prodotti a base di ipoclorito di sodio o di etanolo, così come indicati dal Ministero della Salute.

IGIENE RESPIRATORIA

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro.

Dovrà provvedersi a garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre e le porte finestre. Infatti, l'ingresso dell'aria esterna (outdoor) all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.

Giova precisare che la ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura. Il ricambio dell'aria, pertanto, deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio prelevandola dall'esterno, questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e le porte finestre per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria.

E' pertanto necessario acquisire dal manutentore tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.).

Inoltre, se si dovesse essere prossimi alla manutenzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, è necessario provvedere alla sostituzione con pacchi filtranti più efficienti (UNI EN ISO 16890:2017).

Per gli impianti di riscaldamento/raffrescamento (pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), ove non sia possibile prevederne il fermo temporaneo, provvedere ad incrementare, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, gli interventi di pulizia dei filtri dell'aria di ricircolo per garantire una maggiore salubrità dell'aria.

E' necessario evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In ogni caso aprire regolarmente le finestre e le porte finestre per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.

Con riferimento all'impianto di climatizzazione si evidenzia che la “**sanificazione**” periodica dello stesso consiste in :

- **pulizia:** “rimozione meccanica del particolato depositato all'interno delle condotte o sulle superfici o ancora sulle griglie di ventilazione”;
- **disinfezione:** “successivo trattamento con appositi prodotti disinfettanti”.

Devono essere sottoposte ad intervento:

1. **le Unità di trattamento aria (UTA);**
2. **le condotte di distribuzione** dell'aria;
3. **ove presenti gli apparati, definiti 'componenti di linea',** installati lungo le condotte di distribuzione;
4. **i terminali aeraulici** che, se possibile, devono essere smontati, portati in un luogo idoneo, puliti in ogni loro parte e disinfettati;
5. **le unità locali** (split, fan-coil, etc).

Come già detto, i filtri devono essere puliti/sostituiti regolarmente, in conformità alle

indicazioni fornite dalla pertinente norma tecnica e devono essere acquisite informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento per eventualmente provvedere alla sostituzione con un pacco filtrante più efficiente.

Infine, nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Amministrazione ovvero nelle sedi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere la sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare (Ministero Salute) n. 5443 del 22/02/2020 nonché alla loro ventilazione, prima di autorizzare il reingresso dei lavoratori e dell'utenza all'interno degli ambienti.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, secondo le modalità suggerite dal Ministero della Salute.

I detergenti per le mani di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori/utenti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, a vario titolo, dei luoghi di lavoro.

Il D.L. n. 18 del 17/03/20, all'art. 16 stabilisce che *“Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.”*

Le mascherine chirurgiche monouso, secondo le nuove disposizioni in materia sono considerate DPI. La loro funzione è quella di non diffondere agenti biologici pericolosi nell'atmosfera circostante. Dette mascherine, le cui caratteristiche e performance sono diverse da quelle delle FFP2 o FFP3 possono, quindi, evitare che il portatore diffonda il contagio, ma non proteggono adeguatamente dal contagio di provenienza altrui soprattutto per la scarsa aderenza al volto. In altri termini, le mascherine chirurgiche filtrano efficacemente l'aria e le goccioline in uscita da naso e bocca ma non altrettanto quella in entrata.

La norma tecnica UNI EN 14683:2019, prevede che esse possano anche essere

indossate da pazienti con sintomi clinici o da soggetti asintomatici per ridurre il rischio di propagazione di infezione in situazione di epidemia o di pandemia secondo le specifiche fornite dalla stessa norma tecnica e di seguito riportate:

1. *“This document specifies construction, design, performance requirements and test methods for medical face masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients during surgical procedures and other medical settings with similar requirements. Medical face masks may also be intended to be worn by patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations”*

2. *“A medical face mask with an appropriate microbial barrier can also be effective in reducing the emission of infective agents from the nose and mouth of an asymptomatic carrier or a patient with clinical symptoms.”.*

La ratio della disposizione normativa definita dall'art. 16 del DL n. 18 del 17/03/2020 è quella di garantire l'adozione di efficaci misure anti-contagio tra i lavoratori che debbano svolgere la propria prestazione lavorativa non potendo mantenere la distanza interpersonale di un metro. In tal caso, indossare la mascherina chirurgica da parte di tutti i lavoratori, eviterà il diffondersi dell'infezione per droplet. Ma anche in tale caso è necessario evidenziare che, ove non vengano applicate le regole tecniche inerenti il loro uso, le mascherine diventano assolutamente inutili. Se spostate, rimosse o portate in modo tale da non essere perfettamente aderenti al volto perdono la loro efficacia.

L'utilizzo delle mascherine chirurgiche consentirà di raggiungere un efficace livello di protezione tra i lavoratori costretti a lavorare a distanze personali inferiori ad un metro, a patto e condizione che tutte le persone presenti, a qualunque titolo, nei luoghi di lavoro le indossino e le utilizzino conformemente alle istruzioni ed alla formazione ed addestramento ricevuti.

Pertanto, in un ambiente di lavoro dove tutti i lavoratori presenti, qualora impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza, indossino mascherine chirurgiche è possibile ridurre la probabilità di contagio, a condizione, va ripetuto, che siano rispettate tutte le procedure relative alla vestizione, all'uso, alla corretta gestione delle stesse, alla rimozione ed allo smaltimento.

Dalla affermazione che precede discende che chiunque acceda ad un luogo di lavoro dove tutti i lavoratori presenti indossino mascherine chirurgiche per proteggersi dall'infezione via droplet, dovrà a sua volta essere dotato di analogo dispositivo, senza il quale l'accesso ai luoghi di lavoro non dovrebbe essere consentito per evitare il contagio di provenienza altrui, **qualora non possa essere rispettata la misura principe consistente nella distanza interpersonale di sicurezza.**

Nell'ipotesi in cui le sopra richiamate condizioni non potessero essere soddisfatte, la protezione mediante FFP2 dei lavoratori in servizio, la cui presenza sia strettamente necessaria per garantire attività indifferibili da rendere in presenza, rimane l'unica opzione **tutte le volte in cui non sia possibile garantire il rispetto della distanza**

interpersonale di un metro tra lavoratori ed utenza, sentito in merito il Medico Competente e fatta salva comunque l'adozione di tutte le misure dettate dalle competenti Autorità.

Viceversa, qualora nell'ambiente di lavoro la presenza di lavoratori fosse limitata alle poche unità di personale strettamente necessario, ove non si riceva o non si abbia contatto con pubblico/utenza, nel rispetto tassativo delle misure dettate dalle Autorità Sanitarie e dal Ministro della PA, dell'igiene delle mani, dell'igiene respiratoria e del vincolo della distanza interpersonale, la dotazione di dispositivi di protezione individuale, secondo una logica di massima tutela per i lavoratori, sarà costituita da mascherine chirurgiche monouso di tipo I, II, IIR, secondo il parere del medico competente, da assegnare alle unità in servizio e, quindi, commisurata, sia in termini prestazionali sia quantitativi, al reale e concreto fabbisogno dell'Ufficio, fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate in materia dalle competenti Autorità.

Infatti, sino a quando perdurerà la generale carenza di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, eseguire gli approvvigionamenti in conformità al fabbisogno reale è di straordinaria importanza per evitare che l'uso improprio degli stessi determini criticità per le strutture ospedaliere e per gli operatori sanitari per i quali detti dispositivi sono assolutamente necessari per la tutela dei medesimi lavoratori, addetti all'esercizio delle professioni sanitarie, e quindi esposti ad uno specifico rischio professionale.

Per quanto sopra esposto, l'utilizzo obbligatorio di maschere chirurgiche di tipo I, II o IIR ovvero di FFP2 nei casi sopra indicati, congiuntamente al distanziamento sociale consistente nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, unitamente alle misure di igiene codificate dalle Autorità Sanitarie, quali l'igiene delle mani e l'igiene respiratoria, rimangono le misure primarie di prevenzione.

E' quindi necessario che:

1. all'interno degli edifici, negli spazi comuni, è fatto obbligo ai lavoratori di utilizzo delle maschere chirurgiche di tipo I, II, IIR;
2. per gli operatori della Polizia Locale, per il personale dei Servizi Sociali e per il personale che a qualunque titolo svolga servizio esterno che, secondo il parere del Medico Competente, possa comportare una maggiore probabilità di esposizione al rischio di contagio è fatto obbligo di utilizzo di maschere facciali filtranti FFP2;
3. le mascherine chirurgiche e gli eventuali DPI ritenuti necessari dal medico competente sono distribuite, a cura del datore di lavoro, a tutti gli operatori degli uffici, secondo i turni di presenza per i servizi pubblici essenziali;
4. per gli utenti, per il pubblico e per tutti i soggetti che a vario titolo frequentino gli ambienti di lavoro è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie quali maschere chirurgiche di tipo I, II, IIR ovvero le maschere di comunità di cui

all'art. 3, comma 3, DPCM 26/04/2020 e/o degli altri dispositivi di protezione in conformità alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

L'uso delle maschere chirurgiche o delle FFP2 e degli ulteriori DPI eventualmente prescritti dal medico competente non fa venire meno l'obbligo di osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

5. sono vietati, in ogni caso, assembramenti di più di 2 persone all'interno degli edifici;
6. devono essere installati pannelli in plexiglass o polycarbonato compatto in corrispondenza degli sportelli aperti al pubblico, al fine di ridurre ulteriormente la probabilità di contagio;
7. è fatto obbligo a chiunque di praticare sistematicamente l'igiene delle mani;
8. è fatto obbligo a chiunque di mantenere la distanza interpersonale pari ad almeno un metro;
9. è fatto obbligo di praticare l'igiene respiratoria aprendo con frequenza le finestre e garantendo il costante ricambio dell'aria.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI DPI

Il medesimo livello di protezione delle vie respiratorie, mediante la dotazione e l'uso di maschere FFP2, dovrà essere garantito agli operatori di Polizia Locale in servizio esterno ed agli Assistenti Sociali impegnati nelle visite domiciliari unitamente agli ulteriori DPI ritenuti necessari dal Medico Competente.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI OPERAI

Con riferimento alla protezione individuale degli operai impegnati nell'esecuzione di interventi manutentivi sia all'interno, sia all'esterno, trovano applicazione le regole generali consistenti nell'igiene delle mani, nell'igiene respiratoria e nel distanziamento sociale. L'uso di mascherine chirurgiche di tipo I, II, IIR, si renderà obbligatorio tutte le volte in cui, per la metodica adottata nell'esecuzione della lavorazione, non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Ove per la specificità delle lavorazioni eseguite si rendesse necessario elevare il livello di protezione delle vie respiratorie, sentito il medico competente, sarà disposto l'obbligo di utilizzo di maschere FFP2. Parimenti, in conformità alle disposizioni impartite dal medico competente dovrà provvedersi a dotare i lavoratori degli ulteriori dispositivi necessari ed idonei a proteggere gli stessi dalla diffusione del contagio.

SITUAZIONE	DM/DPI
All'interno del veicolo di servizio osservando la distanza interpersonale di un metro	Maschera chirurgica I, II, IIR
All'esterno durante le lavorazioni	Maschera chirurgica I, II, IIR
In caso di lavorazioni/attività, anche di breve durata, in prossimità di soggetti sprovvisti di protezione delle vie respiratorie	Maschera FFP2 Visiera o occhiale a maschera Tuta monouso

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA POLIZIA LOCALE

Con circolare prot. 11392 del 01/04/2020 il Ministero della salute fornisce ulteriori precisazioni in tema di DPI. Poiché per il contenimento della diffusione del contagio da COVID19 la Polizia Locale è coinvolta nell'attuazione dei controlli sulla verifica del rispetto delle limitazioni della mobilità lungo la viabilità ordinaria e può essere chiamata a concorrere nelle attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni impartite dalle competenti Autorità, viene evidenziato l'obbligo di valutazione del rischio da contagio, che il datore di lavoro deve operare congiuntamente al medico competente, attesa la specifica rilevanza sulla salute dei lavoratori del rischio in esame.

Deve rilevarsi altresì che, fatte salve le disposizioni operative di cui alla Circolare n. 9935 del 18/03/2020, qualora gli operatori di Polizia Locale, nell'ambito dell'emergenza COVID19, svolgano le stesse funzioni delle forze dell'Ordine, ai medesimi operatori dovranno essere applicate, a cura del datore di lavoro e del dirigente/titolare di PO competente, misure di prevenzione e protezione analoghe a quelle disposte per le Forze dell'Ordine, ferme restando le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con Circolare 9335 del 18/03/20.

Ai fini di prevenzione rileva altresì il recepimento all'interno del presente elaborato delle disposizioni operative tratte dalla Circolare n. 9935 del 18/03/20, integrate e contestualizzate, alla luce delle esigenze operative del Servizio.

Al riguardo, gli operatori di Polizia Locale dovranno uniformare la propria condotta alle disposizioni di cui al DPCM 08/03/2020 applicando nell'ordinaria prassi lavorativa le misure igienico-sanitarie indicate nel richiamato provvedimento.

Le procedure di fermo/arresto di una persona, che alla luce delle conoscenze attuali dovrebbero riferirsi anche ai soggetti asintomatici, *(il provvedimento del 18/03/2020 fa riferimento a persone che manifestino una sintomatologia respiratoria quale tosse, starnuti, difficoltà respiratoria)*, dovranno essere attuate garantendo la massima protezione degli operatori mediante utilizzo di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie FFP2, di protezione facciale, di protezione delle mani (indossando guanti in nitrile monouso sotto i guanti tattici, ove previsti), di camice monouso. Immediatamente dopo il contatto con la persona sospetta l'operatore dovrà procedere:

- a. alla svestizione dei DPI, al lavaggio accurato e prolungato delle mani;
- b. a far eseguire la pulizia profonda delle superfici potenzialmente contaminate con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Il controllo dei veicoli dovrà essere eseguito avendo cura di avvicinarsi al conducente solo per la consegna dei documenti per poi allontanarsi con immediatezza onde distanziarsi di almeno un metro dal soggetto controllato e contestualmente operando in modo di essere costantemente coperti dal "copattugliante" secondo le consuete tecniche operative apprese durante le sessioni di addestramento. Analogamente dovrà

procedersi per la compilazione dell'autocertificazione, tenendo il conducente a distanza di sicurezza droplet ed invitandolo ad avvicinarsi per la firma del modulo dopo aver completato la compilazione del medesimo e osservando sempre la distanza di sicurezza. Durante tutta l'attività di controllo, gli operatori di Polizia Locale indosseranno i guanti monouso in nitrile e la maschera di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2.

Qualora si debba procedere a sottoporre all'alcoltest un conducente l'operatore addetto dovrà indossare i guanti monouso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in modo da non essere investito da eventuali goccioline salivali e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio nel misuratore. Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il conducente o altro fermato al pre-test per la ricerca dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Finito l'utilizzo, gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili.

Tutto il personale dovrà essere formato e, nel caso di utilizzo di DPI di III categoria, addestrato al loro uso (dall'indossamento sino alla svestizione) ed al loro smaltimento.

Gli operatori, nel caso di interventi a supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta infezione da COVID-2019, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l'operatività del personale sanitario, senza alcun intervento diretto sul soggetto con sospetta infezione. Le medesime disposizioni valgono durante le fasi di svolgimento dei TSO, nell'ambito delle quali il personale della Polizia Locale non potrà eseguire alcuna azione coercitiva sul paziente.

Ad esclusione dei casi sopra richiamati, eventuali azioni coercitive sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, ovvero alle Forze di Polizia, che indossano idonei DPI (guanti monouso, mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2, tuta monouso) nonché il casco operativo con visiera calata.

Il personale addetto agli uffici "Accertamenti e notifiche" avrà cura di seguire analoghe precauzioni nell'operare ed in particolare:

- qualora l'attività venga svolta all'interno dei luoghi di lavoro il lavoratore ha l'obbligo di indossare sempre la maschera chirurgica di tipo I, II, IIR, di mantenersi a una distanza di almeno un metro dal soggetto interessato avendo cura di lavarsi le mani frequentemente e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettanti a base di soluzioni alcoliche;
- qualora viceversa l'attività venga svolta in esterno ovvero presso la residenza, domicilio, dimora del notificato/accertato, il lavoratore ha l'obbligo di indossare sempre la maschera di protezione FFP2 unitamente agli ulteriori DPI ritenuti necessari dal Medico Competente.

SITUAZIONE	DM/DPI
All'interno del veicolo di servizio osservando la distanza interpersonale di un metro	Maschera chirurgica I, II, IIR
All'esterno durante le attività ordinarie	Maschera chirurgica I, II, IIR
In caso di lavorazioni/attività, anche di breve durata, in prossimità di soggetti sprovvisti di protezione delle vie respiratorie	Maschera FFP2 Visiera o occhiale a maschera Tuta monouso Guanti

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER L'USO DEI DPI

L'utilizzo dei DPI presuppone il preventivo assolvimento del debito prevenzionistico disciplinato dalle disposizioni di cui al Titolo III, art. 77, comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) – *per i DPI di III categoria* quali, a titolo esemplificativo, le maschere FFP2 – in tema di formazione ed addestramento dei lavoratori sull'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Il debito formativo di cui trattasi è da inquadrarsi tra gli obblighi di cui all'art. 37, comma 3, D. Lgs. 81/08 che richiama le disposizioni di cui all'Allegato A) all'Accordo CSR Rep. 221 del 21/12/2011, nella parte in cui stabiliscono che *“qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto di cui all'Accordo CSR 121/11, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08.”*

Adempiere l'obbligo di dotare i lavoratori dei necessari ed idonei DPI, implica il dover assolvere il debito di sicurezza inerente l'erogazione della formazione particolare aggiuntiva e dell'addestramento, al fine di garantire l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuali.

La Formazione Particolare Aggiuntiva è quindi codificata dalle disposizioni di cui all'art. 37, comma 3, D. Lgs. 81/08 in forza delle quali il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici”. La formazione particolare aggiuntiva è integrativa sia della formazione specifica sia dell'addestramento di cui al comma 5 dell'art. 37, come espressamente previsto dalle disposizioni di cui all'Allegato A) all'Accordo CSR, Rep. 221 del 21/12/2011. Nel caso in esame, la formazione particolare aggiuntiva obbligatoria, di competenza di ciascun Dirigente, attiene ai rischi previsti e disciplinati dal Titolo III del D. Lgs. 81/08 e, con particolare riferimento ai DPI, dalle disposizioni di cui all'art. 77, comma 4, lettera h).

L'Addestramento definito dall'art. 1, comma 1, lett. cc), D. Lgs. 81/08 è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. L'addestramento ai fini strettamente prevenzionistici è una attività di estrema importanza in quanto permette l'acquisizione del corretto modus operandi basata sull'osservazione del comportamento altrui, modalità di apprendimento

efficace negli adulti che privilegiano forme di apprendimento pratico, rapido e resistente nel tempo. Le attività sopra descritte, sono di competenza di ciascun Dirigente, come già detto, e sono ulteriori e distinte rispetto alla formazione già erogata in favore dei lavoratori dell'Amministrazione in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo CSR Rep. 221/2011.

RIEPILOGO DM/DPI – INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Nella tabella che segue è riportato l'elenco dei DM/DPI ritenuti necessari ed idonei a garantire il più elevato livello di protezione alla luce delle conoscenze oggi disponibili. Detto elenco integra il DVR con specifico riferimento alla gestione del rischio da COVID-19. Le modalità di utilizzo degli stessi costituiranno oggetto di formazione particolare aggiuntiva e di addestramento. L'erogazione delle attività formative ed addestrative è demandata a ciascun singolo dirigente/titolare di PO, in ragione della specifica conoscenza delle lavorazioni ed attività poste in essere dai lavoratori in dotazione al settore di competenza.

MANSIONE	DM/DPI	FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA	ADDESTRAMENTO
AMMINISTRATIVA	Maschera chirurgica I, II, IIR	x	x
AMMINISTRATIVA (LAVORATORI FRAGILI)	Maschera FFP2 III Cat.	x	x
AMMINISTRATIVA (LAVORATORI FRAGILI)	Visiera o occhiale protettivi I Cat.	x	//
TECNICA CON SOPRALLUOGHI IN ESTERNO	Maschera chirurgica I, II, IIR	x	x
TECNICA CON SOPRALLUOGHI IN ESTERNO	Maschera FFP2 III Cat.	x	x
TECNICA CON SOPRALLUOGHI IN ESTERNO	Visiera o occhiale protettivi I Cat.	x	//
TECNICA CON SOPRALLUOGHI IN ESTERNO	Tuta monouso Tyvek III Cat.	x	x
TECNICA CON SOPRALLUOGHI IN ESTERNO	Tuta monouso Polipropilene I Cat.	x	//
TECNICA CON SOPRALLUOGHI IN ESTERNO	Guanti monouso nitrile I Cat.	x	//
OPERATORE SOCIALE	Maschera chirurgica I, II, IIR	x	x
OPERATORE SOCIALE	Maschera FFP2 III Cat.	x	x
OPERATORE SOCIALE	Visiera o occhiale protettivi I Cat.	x	//
OPERATORE SOCIALE	Tuta monouso Tyvek III Cat.	x	x
OPERATORE SOCIALE	Tuta monouso Polipropilene I Cat.	x	//
OPERATORE SOCIALE	Guanti monouso nitrile I Cat.	x	//
OPERAIO	Maschera chirurgica I, II, IIR	x	x
OPERAIO	Maschera FFP2 III Cat.	x	x
OPERAIO	Visiera o occhiale protettivi I Cat.	x	//
OPERAIO	Tuta monouso Tyvek III Cat.	x	x
OPERAIO	Tuta monouso Polipropilene I Cat.	x	//
OPERAIO	Guanti monouso nitrile I Cat.	x	//
AUTISTA	Maschera chirurgica I, II, IIR	x	x
AUTISTA LAVORATORE FRAGILE	Maschera FFP2 III Cat.	x	x
AUTISTA LAVORATORE FRAGILE	Visiera o occhiale protettivi I Cat.	x	//

MATERIALE DIDATTICO

Al fine di fornire a ciascun lavoratore il materiale didattico necessario a garantire un approccio corretto alle fasi di vestizione, uso, svestizione e smaltimento dei DM/DPI, nelle more della ripresa delle attività formative ed addestrative da erogarsi in presenza, allo stato espressamente vietate in ossequio al principio di non aggregazione/assembramento, al presente protocollo è allegata la seguente documentazione, da rendere disponibile sulla intranet in favore di tutti i lavoratori:

- a) DPI delle vie respiratorie - Addestramento all'uso corretto dei DPI (3M)¹ di protezione per le vie respiratorie (Allegato A);
- b) MANUALE INAIL – Protezione vie respiratorie – Adattabilità al viso (Allegato B);
- c) Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna – DPI delle vie respiratorie (Allegato C);
- d) Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna – modalità di indossamento dei facciali filtranti (Allegato D);
- e) Indirizzo URL per la visione dell'Audiovisivo edito da INFERMIERI online - COVID 19 MASCHERINA CHIRURGICA FFP2-FFP3 QUALE USARE CORONAVIRUS #01 (<https://www.youtube.com/watch?v=SRyJcKJYmQ>);
- f) Indirizzo URL per la visione dell'audiovisivo edito dalla DuPont² - Vestirsi e svestirsi in sicurezza con gli indumenti protettivi Tychem® 4000 S (https://www.youtube.com/watch?v=xmU5zch_JtY);

- (1) *Si tratta di un manuale edito dal centro di ricerca della 3M, utile a fini informativi e divulgativi, applicabile a tutti i DPI della medesima tipologia a prescindere dall'azienda produttrice del dispositivo.*
- (2) *Si tratta di un manuale edito dalla Du Pont, utile a fini informativi e divulgativi, applicabile a tutti i DPI della medesima tipologia a prescindere dall'azienda produttrice del dispositivo.*

Il materiale informativo allegato potrà essere integrato da ulteriori e specifiche produzioni documentali da parte del Medico Competente, in attuazione degli obblighi ex art. 25, D. Lgs. 81/08 ed in ragione della particolare e specifica natura della tipologia di rischio in esame.

GESTIONE SPAZI COMUNI

Fatto salvo quanto già disciplinato al precedente capo del presente protocollo denominato, “pulizia e sanificazione”, è garantita la pulizia degli spazi comuni giornaliera, con appositi detergenti, idonei per la sanificazione delle superfici, dei locali WC e dei distributori di bevande e snack, ivi comprese le tastiere di comando.

In prossimità dei distributori automatici, le persone devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l'igiene delle mani e, in ogni caso, devono evitare assembramenti di più di 2 persone, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e negli spazi comuni, detergenti all'interno dei servizi igienici).

È necessario limitare gli spostamenti all'interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile.

Va contingentato l'accesso agli spazi comuni quali aree di attesa, ambienti condivisi, con la previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di permanenza all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

Con separato provvedimento si potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla determinazione del massimo affollamento consentito all'interno degli uffici e degli ambienti destinati alla ricezione del pubblico. Il criterio adottato per la determinazione numerica delle persone ammesse a stazionare contemporaneamente all'interno di un ambiente chiuso, con l'inderogabile obbligo di utilizzo di maschere chirurgiche di tipo I, II, IIR e di assicurare il continuo ricambio dell'aria, è il tassativo rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone in ogni direzione.

Gli impianti ascensore e montacarichi possono essere usati da una sola persona per volta, con l'inderogabile obbligo di utilizzo di maschere chirurgiche di tipo I, II, IIR e di assicurare il ricambio dell'aria.

ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'amministrazione ha disposto, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali, la chiusura di tutti servizi non essenziali o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo *smart working*, o comunque a distanza.

Inoltre, l'Amministrazione ha messo in essere le seguenti misure:

- ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- ha utilizzato lo *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
- ha disposto di effettuare video/audio conferenze in remoto
- ha disposto la chiusura tutti gli sportelli di accesso dal pubblico, garantendo per i servizi essenziali l'accesso solo su prenotazione
- ha disposto sia i pagamenti sia la trasmissione degli atti per via telematica; dove non presenti sistemi, si è disposta la trasmissione e richiesta mezzo pec o peo
- ha disposto lo svolgimento delle attività dei tirocinanti mediante lavoro da remoto
- ha sospeso le nuove collaborazioni con i diversi enti per l'attivazione dei nuovi tirocini.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni datoriali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adequata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione dell'amministrazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza,

anche per i lavoratori in *smart working*.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). Tuttavia, in conformità alle disposizioni di cui alla Nota del Ministero del Lavoro – Divisione Salute e Sicurezza - Prot. 32/0008744 del 21/05/2020 “si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria acuta, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello delle persone che siano entrate in “contratto stretto” secondo le indicazioni del medico competente e del Ministero della Salute.

L'Amministrazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti, i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e l'Unità di crisi della RAS.

L'Amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi dell'Amministrazione, si procederà alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.

L'Amministrazione garantisce, in caso di isolamento momentaneo dovuto al

superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, la riservatezza e la dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Le medesime garanzie sono riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle prime indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) e nel rispetto della comunicazione del Ministero della Salute del 29 aprile 2020: *“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”*.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela, nel rispetto della riservatezza dei dati relativi allo stato di salute.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

VEICOLI DI SERVIZIO

Le Linee Guida " Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid19 nel settore del trasporto e della logistica" del 18 marzo 2020, qui richiamate per analogia, stabiliscono che: "la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente".

Dette linee guida si applicano:

- "agli automezzi, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;
- alle autovetture assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente;
- alle autovetture che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;
- agli automezzi di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi".

La pulizia e igienizzazione dei mezzi deve essere effettuata cercando ove possibile di ridurre gli spostamenti e far sì che non ci sia promiscuità nell'uso del mezzo (ridurre al minimo l'utilizzo di automezzi condivisi), perché anche in questo caso prima dell'uso (o subito dopo) il mezzo deve essere igienizzato. È da tenere in considerazione la necessità di dotare la cabina guida di gel idroalcolico. Inoltre, non deve essere utilizzata aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione.

È consigliato l'uso di disinfettanti (es. a base di alcol almeno al 75% v/v), anche in confezione spray.

PROCEDURA

1. Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come le superfici circostanti.
2. Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.
3. Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina o dall'abitacolo.
4. Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina o dell'abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all'interno del mezzo.
5. Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un'apposita custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile), che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta aperta ed aerata la cabina o l'abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare l'eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il turno precedente.
6. Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell'abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.
7. È vietato l'impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell'ambiente.
8. È altresì vietato l'impiego di aspirapolvere se non dopo disinfezione

ATTIVITA' DEI RUP/DEC/DL/CSP/CSE

I tecnici dell'Amministrazione, durante l'accesso nei cantieri dove siano in corso appalti di lavori/servizi e nell'ambito dei quali svolgano le funzioni di Responsabili Unici del Procedimento, di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di Direzione Lavori ovvero di Coordinatori della Sicurezza in Progettazione e/o in Esecuzione, sono tenuti ad uniformare la loro condotta alle prescrizioni contenute nei protocolli di sicurezza anti-contagio adottati da ciascuna impresa appaltatrice, così come risultanti dal PSC e dal

POS. Per quanto sopra esposto, la dotazione di DPI indicata nel presente elaborato potrà essere oggetto di integrazione in ragione delle eventuali ed ulteriori misure di sicurezza adottate nell'ambito di ciascun singolo cantiere.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CANTIERI DI MANUTENZIONE IN APPALTO OVVERO GESTITI IN ECONOMIA DIRETTA

In questa sezione viene individuato uno strumento condiviso di autovalutazione nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili, gestiti in regime d'appalto o in economia diretta, al fine di poter applicare e verificare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate in tale contesto.

Il 14 Marzo 2020 è stato sottoscritto dalle Parti Sociali (organizzazioni datoriali e sindacali) il *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*. Tale documento, divenuto cogente per la prima volta quando richiamato dall'Art. 2 comma 10 del DPCM del 10 Aprile 2020, fornisce *“le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di misure di sicurezza anti-contagio, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”*.

Nella premessa del Protocollo stesso è indicato pertanto che: *“La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”*.

Infatti l'obiettivo primario che esso si pone è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo si può pertanto prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

La pluralità di soggetti con compiti decisionali all'interno degli appalti edili (Committente, Responsabile dei Lavori, CSP/CSE, Direttore Lavori, Datore di Lavoro impresa affidataria/esecutrice) e la commistione di più realtà aziendali, operanti anche in regime di subappalto, all'interno dello stesso ambiente di lavoro impone un concreto e costruttivo confronto tra le parti al fine di rendere applicative per tutti quelle misure necessarie a contrastare la diffusione del Covid-19.

A causa di questa particolarità, Il 19 Marzo 2020 è stato emanato il “Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nei cantieri edili” con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riteneva opportuno definire ulteriori indicazioni per il settore edile, declinando il documento originale del 14 Marzo per la realtà di cantiere. Da ultimo, il 24 Marzo 2020, è stato stipulato tra le parti sociali un “Protocollo – Linee Guida per il settore edile”, il quale racchiude al suo interno le Linee Guida per i cantieri realizzate da parte di ANCE (vedi “5° aggiornamento indicazioni operative per le Imprese dell'edilizia” del 25 Marzo 2020). Questi ultimi due documenti non possono ritenersi obblighi normativi specifici ma un valido parametro di riferimento per coloro che operano nei cantieri edili in quanto “declinano” le misure obbligatorie del Protocollo condiviso del 14 Marzo alla realtà di cantiere.

Il 24 Aprile 2020 sono stati aggiornati i protocolli del 14 Marzo (per tutti gli ambienti di

lavoro) e del 19 Marzo (Protocollo MIT per cantieri). Attualmente questi due protocolli sono richiamati all'interno dell'Art. 2 comma 6 del DPCM del 26 Aprile 2020 ed allegati al documento stesso (allegati n°6 e n°7).

Nel presente documento sono analizzati tutti i punti dei documenti suddetti, al fine di fornire al Committente, al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza un quadro sinottico delle misure di prevenzione richieste ed inoltre uno strumento pratico per poter verificare la completa ed efficace attuazione delle disposizioni previste nel singolo cantiere, adattando ogni requisito al contesto in esame.

Attualmente è in corso un acceso dibattito tra gli specialisti del settore in merito all'obbligatorietà o meno di aggiornare il DVR aziendale in relazione al rischio biologico di contagio da Covid-19. Questa sezione del documento ha lo scopo fornire strumenti operativi per l'applicazione dei Protocolli nei cantieri e dunque si ritiene di rimandare ad altre sedi o a chiarimenti che si spera vengano forniti dal Sistema Istituzionale la disquisizione della tematica soprariportata. Tuttavia, richiamando nella presente checklist vari aggiornamenti di POS e PSC (documenti che si occupano di valutazione del rischio), è opportuno perlomeno spiegare le motivazioni che ci hanno spinto a proporre tale soluzione. Il Protocollo del 14 Marzo precisa che: *“Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria”*. Pertanto si evince che il rischio biologico specifico associato all'infezione da COVID-19, in quanto rischio generico per tutta la popolazione, può non essere considerato un rischio intrinseco alle attività o ai cicli di lavorazione aziendali (ovviamente tale indicazione non è valida per i casi degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).

Pertanto, alla luce delle indicazioni che verranno fornite dalle competenti autorità e nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 81/08, tenuto conto della clausola di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'Art. 2087 del Codice Civile, ove si introducessero modifiche ulteriori rispetto a quelle già definite con il presente protocollo, su espressa proposta dei Dirigenti dei Settori IV, V, VI, VII, si procederà alla integrazione del DVR e dei POS).

A tal fine, il presente elaborato integra al suo interno le nuove misure di prevenzione e protezione ed i DPI da adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Nel comparto relativo ai “Lavori edili o di ingegneria civile” (Cfr. Elenco contenuto nell'All. X al D. Lgs. 81/08) vi è inoltre un'ulteriore complicazione in quanto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici il Committente o il Responsabile dei Lavori è obbligato a designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione. Tale figura è chiamata a predisporre un Piano di Sicurezza e Coordinamento che corrisponde al primo passo per l'organizzazione in sicurezza del cantiere con particolare riguardo ai rischi interferenziali.

Nei cantieri in cui è prevista la nomina del Coordinatore per la Sicurezza si ritiene che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia il documento che dovrà contenere le linee di indirizzo sulle misure di prevenzione anti contagio da contestualizzare ed adottare nello specifico cantiere.

I datori di Lavoro delle Imprese Affidatarie, per la gestione degli accessi e delle parti comuni, ed i Datori di Lavoro di tutte le Imprese Esecutrici operanti in cantiere, per le proprie parti di competenza, dovranno integrare i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza

con le procedure complementari e di dettaglio al PSC che rendano operative le linee di indirizzo stabilite dal Coordinatore per la Sicurezza.

Nei cantieri in cui, secondo i casi previsti dall'art.90 del D. Lgs. 81/08 non è previsto l'obbligo di nomina del Coordinatore per la Sicurezza, sarà compito del Datore di Lavoro definire le procedure ed applicare il protocollo di prevenzione anti contagio integrando il proprio POS.

I Lavoratori Autonomi chiamati ad operare in cantiere dovranno essere informati sulle modalità di attuazione dei Protocolli per il singolo cantiere interessato tramite la presa visione del PSC, ove previsto, e delle procedure di cantiere dell'Impresa Affidataria.

In generale è auspicabile che la verifica dei punti del Protocollo ed il relativo esito finale circa la sua corretta ed efficace applicazione venga effettuato in maniera critica ed il più possibile coerente, ponendo la sicurezza dei lavoratori come obiettivo fondamentale a cui tendere.

Per il contenimento del contagio negli ambienti di lavoro aziendali diversi dal cantiere (es. uffici, magazzini, depositi, ecc.) si dovranno applicare le indicazioni contenute nel Protocollo del 14 Marzo 2020, definendo le misure di prevenzione e protezione che ritiene più efficaci ed esplicitarle in appositi documenti aziendali.

I requisiti riportati nelle tabelle sottostanti, suddivise per argomento, sono stati individuati alla luce dei seguenti Protocolli e documenti:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020
- Nota Illustrativa di Confindustria sul Protocollo condiviso del 14 Marzo
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili del 24 Aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – Linee Guida del 24 Marzo 2020 di ANCE e Parti Sociali.
- 5° Aggiornamento indicazioni operative per le Imprese dell'edilizia di ANCE del 25 Marzo 2020

Le indicazioni contenute nel presente documento, si intendono superate, qualora incompatibili, con eventuali emanazioni di successivi indirizzi nazionali e regionali.

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CHECK LIST

Il presente documento è formato da 10 sezioni, ciascuna delle quali è contraddistinta da un colore e riprende uno specifico punto del Protocollo Cantieri. All'inizio di ogni sezione è presente una breve introduzione dell'argomento trattato, seguita da una tabella in cui vengono dettagliati i contenuti nel Protocollo riferiti a quell'argomento.

La tabella è strutturata nel seguente modo:

- Nella colonna 1 è riportato un codice alfanumerico per una rapida individuazione di ogni punto;
- Nella colonna 2 è riportato il requisito specifico, così come richiesto dal Protocollo;
- Nella colonna 3 sono riportate indicazioni ed esempi sulle modalità che è possibile attuare per adempiere al requisito;
- Nelle colonne 4, 5 e 6 sono presenti delle caselle vuote per permettere l'autovalutazione;
- Nella colonna 7 sono riportate delle note esplicative per lo specifico punto ed eventuali suggerimenti o spunti integrativi o riferimenti utili;
- Nella colonna 8 sono riportati i possibili riferimenti documentali per la tracciabilità delle azioni intraprese.

1	2	3	4	5	6	7	8
N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
1.A	Obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.	Distribuzione materiale informativo mediante idonei canali aziendali.				Utilizzare materiale di facile comprensione per tutti i lavoratori, favorendo immagini e contenuti multilingua. E' possibile scaricare le informative "Misure generali di prevenzione" predisposte da ATS Milano e tradotte in 4 lingue da ESEM-CPT al seguente link http://www.cptmilano.it/Pages/emergenza-covid-19.aspx	ESEMPIO: Allegato I Informativa
1.B	Informazione circa il divieto di accesso in cantiere ai lavoratori con temperatura corporea superiore ai 37,5°C.	Affissione di appositi cartelli all'ingresso del cantiere.				Si richiamano le disposizioni in tema di privacy e la normativa sul trattamento dei dati personali (cfr. nota 1 del Protocollo 14	ESEMPIO: Verbale riunione Coordinamento n°xxxx

1- INFORMAZIONE

Ciascun Datore di Lavoro ha l'obbligo di informare i propri lavoratori in merito ai punti della presente tabella; in caso di lavoratori stranieri con difficoltà di comprensione della lingua italiana si invitano i datori di lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a *dépliant* informativi con indicazioni grafiche.

Il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice che opera in subappalto dovrà informare i propri lavoratori anche in merito alle procedure specifiche anti contagio definite per il cantiere in cui si troveranno ad operare i propri lavoratori, in base a quanto stabilito congiuntamente tra il Coordinatore per la Sicurezza e il Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria. I Lavoratori Autonomi chiamati ad operare in cantiere dovranno essere informati sulle modalità di attuazione dei Protocolli per il singolo cantiere interessato tramite la presa visione del PSC, ove previsto, e delle procedure di cantiere dell'Impresa Affidataria.

L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei Lavori e con il Coordinatore per la Sicurezza, definirà le modalità di informazione ritenute più idonee per tutti gli altri soggetti, diversi dai lavoratori di cui sopra, che a qualunque titolo dovranno accedere al cantiere (quali ad esempio, i tecnici, i visitatori, ecc.).

In caso di affissione di appositi cartelli si consiglia, al fine di favorirne una migliore comprensione e limitare la dispersione di informazioni, di dedicare degli appositi spazi (es. bacheca) alle informative riguardanti il COVID-19.

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
1.A	Obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.	Distribuzione materiale informativo mediante idonei canali aziendali.				Utilizzare materiale di facile comprensione per tutti i lavoratori, favorendo immagini e contenuti multilingua. E' possibile scaricare le informative " Misure generali di prevenzione " predisposte da ATS Milano e tradotte in 4 lingue da ESEM-CPT al seguente link http://www.cptmilano.it/Pages/emergenza-covid-19.aspx	ESEMPIO: Allegato I Informativa
1.B	Informazione circa il divieto di accesso in cantiere ai lavoratori con temperatura corporea superiore ai 37,5°C.	Affissione di appositi cartelli all'ingresso del cantiere. Inserimento nel PSC e nei POS delle nuove disposizioni per l'ingresso in Cantiere. Stabilire le modalità di rilevazione della temperatura, con particolare riferimento a: dispositivo utilizzato (prevedere quelli che non necessitano di un contatto diretto, ad es. ad infrarossi, e prevedere un numero sufficiente di batterie o un dispositivo di riserva), DPI per il				Si richiamano le disposizioni in tema di privacy e la normativa sul trattamento dei dati personali (cfr. nota 1 del Protocollo 14 Marzo). Nel caso in cui si debba gestire in cantiere un caso di persona sintomatica, si ricorda comunque di rispettare le indicazioni riportate al punto 4 della nota 1 del Protocollo 14 Marzo, in merito alla riservatezza e dignità da garantire al lavoratore.	ESEMPIO: Verbale riunione Coordinamento n°xxxx del xx/yy/zzzz ESEMPIO: Aggiornamento PSC n°x del xx/yy/zzzz ESEMPIO: Allegato I Informativa

		personale addetto, persona incaricata (nominare preferibilmente personale già formato, ad es. l'addetto al primo soccorso), rispetto della distanza di sicurezza. Stabilire le procedure da attuare in caso di persona con temperatura corporea rilevata superiore a 37,5°C in fase di accesso al cantiere.					ESEMPIO: Allegato IV Procedura e registro per misurazione temperatura
1.C	Consapevolezza ed accettazione del divieto di ingresso o di non permanenza in cantiere in caso di condizioni di pericolo (sintomi influenzali, di contatti stretti con persone risultate positive al Covid-19 nei 14 gg precedenti, ecc.) ed impegno a dichiararlo tempestivamente, anche successivamente all'ingresso	Distribuzione materiale informativo mediante idonei canali aziendali. Affissione di appositi cartelli all'ingresso del cantiere				In caso venga richiesta al lavoratore una dichiarazione, prestare attenzione alla disciplina dei dati personali (cfr. nota 2 del Protocollo del 14 Marzo) Per la definizione di contatto stretto vedi la Circolare n.6360 del 27/02/2020	ESEMPIO: Cartello informativo posizionato su apposita bacheca. ESEMPIO: Allegato I Informativa
1.D	Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in cantiere	Distribuzione materiale informativo mediante idonei canali aziendali. Affissione di appositi cartelli all'ingresso del cantiere				Richiamare in particolare l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di 1m, di osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti adeguati sul piano dell'igiene (vedi allegato I al DPCM 8 Marzo 2020).	ESEMPIO: Cartello informativo ESEMPIO: Allegato I Informativa ESEMPIO: Dépliant informativo
1.E	Impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa	Informare i lavoratori presenti in cantiere circa le procedure da attuare e le figure aziendali da contattare in caso di persona sintomatica in cantiere (numeri di telefono addetti, spazi dedicati, ecc.). Distribuzione materiale informativo mediante idonei canali aziendali. Affissione di appositi cartelli all'ingresso del cantiere				Definire in modo chiaro la sequenza delle figure operative da contattare, ad esempio: 1. Preposto capo squadra Esecutrice 2. Preposto Impresa Affidataria / Addetto Emergenze di cantiere 3. Datore di Lavoro 4. CSE 5. Committente / RL Si veda al riguardo il punto 8 successivo.	ESEMPIO: Allegato I Informativa

2- MODALITA' DI ACCESSO IN CANTIERE DEI FORNITORI

Verificare che siano state stabilite le modalità di accesso in cantiere per i fornitori, per l'approvvigionamento di materiale, attrezzature e macchinari a noleggio. Gli eventuali lavoratori di aziende terze (manutentori, addetti alle pulizie o vigilanza, ecc.) dovranno rispettare integralmente le disposizioni definite per il singolo cantiere.

Il CSE, se nominato, dovrà integrare il PSC inserendo le modalità di ingresso dei fornitori ed aggiornando, se necessario, il layout di cantiere.

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria, sentito il CSE (se nominato), stabilisce le procedure per l'attuazione dei seguenti punti inerenti alla gestione comune degli accessi. Per la definizione di tali procedure di accesso in cantiere il Datore di Lavoro potrà coinvolgere anche l'RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza.

Ciascun Datore di Lavoro definisce le modalità di gestione di eventuali servizi di trasporto aziendali organizzati per conto proprio.

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
2.A	Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in cantiere	Individuare una persona addetta all'accoglimento dei mezzi (es. preposto, guardiana, se presente) la quale informi, anche verbalmente, il conducente circa le modalità di ingresso/stazionamento/uscita.				Ogni situazione dovrà essere valutata a seconda della singolarità del cantiere (contesto, dimensioni, ecc.). Stabilire ad esempio i punti di accesso al cantiere, la viabilità interna, le aree di stazionamento per lo scarico/carico di materiale. Si consiglia di aggiornare il layout di cantiere.	ESEMPIO: Verbale riunione Coordinamento ESEMPIO: Aggiornamento PSC ESEMPIO: Aggiornamento Layout di cantiere ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II
2.B	Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi (uffici, baracche, spogliatoi, ecc.) per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.	Individuare una persona addetta all'accoglimento dei mezzi (es. preposto, guardiana, se presente) la quale informi, anche verbalmente, il conducente circa le modalità di ingresso/stazionamento/uscita. Affissione di appositi cartelli all'ingresso del cantiere. Definire i DPI che il conducente è obbligato ad indossare nel caso in cui debba necessariamente scendere dal proprio mezzo (es. mascherina, guanti, ecc.)				Fornire di idonei DPI (ad es. mascherina, guanti monouso) alla persona addetta all'accoglimento dei mezzi, per la trasmissione orale delle disposizioni ai conducenti. In caso ad esempio di fornitura di calcestruzzo , in cui l'autista del mezzo deve obbligatoriamente scendere dallo stesso per lo scarico del materiale, richiamare esplicitamente l'obbligo del mantenimento della distanza minima di 1 metro e, qualora non sia possibile, l'utilizzo di idonei DPI. Ove possibile, favorire la trasmissione telematica dei documenti di trasporto.	ESEMPIO: Cartello segnaletico ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II

2.C	Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, garantendo comunque un'adeguata pulizia giornaliera	Installare appositi wc chimici o in alternativa, individuare tra quelli presenti quelli dedicati ai fornitori esterni, indicandoli con appositi cartelli.				Qualora non sia possibile (ad es. mancanza di spazi) si consiglia di rafforzare le misure di igienizzazione/sanificazione degli stessi ed in particolare di maniglie e porte, o integrare i presidi in prossimità degli stessi (es. dispenser liquido igienizzante, dispenser guanti monouso, cartelli di richiamo sulle prescrizioni igieniche, ecc.)	ESEMPIO: Contratto di fornitura wc chimico ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II
2.D	Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso di cui alla precedente sezione.	Per l'ingresso di un visitatore/fornitore inviare allo stesso le informative circa le modalità di accesso al cantiere e le norme comportamentali da adottare di cui al punto 1 – Informazione.				Favorire le riunioni tecniche su piattaforme virtuali	ESEMPIO: Aggiornamento PSC ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II
2.E	Ove presente un servizio di trasporto organizzato dal Datore di Lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento	Garantire il mantenimento della distanza interpersonale minima anche all'interno dei mezzi aziendali, distribuendo ad esempio i lavoratori su un numero maggiore di automezzi. In caso di mezzo condiviso da più lavoratori assicurare la pulizia e sanificazione dell'abitacolo (volante, maniglie, leva del cambio, finestrini, pulsantiere, cruscotto, ecc.) e l'utilizzo di DPI (guanti e mascherine monouso).				Nel caso in cui il lavoratore utilizzi un mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro, la contrattazione collettiva riconosce ai lavoratori aumenti/indennizzi temporanei. Ogni Datore di Lavoro delle imprese presenti in cantiere dovrà garantire, ciascuno per la propria parte, il rispetto di tale punto, sensibilizzando i propri lavoratori circa le indicazioni operative per l'utilizzo condiviso di mezzi aziendali anche nel caso di utilizzo comune di mezzi propri per il raggiungimento del luogo di lavoro.	ESEMPIO: Comunicazione interna (Mail/PEC o altro) ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II
2.F	Per i cantieri di notevoli dimensioni e/o con elevato numero di lavoratori, favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare contatti ravvicinati nelle zone comuni	Richiamare mediante segnaletica (cartelli, avvisi, segnaletica a terra) l'obbligo di distanza interpersonale in prossimità di guardie e tornelli. Ove possibile, favorire la differenziazione dei punti di ingresso e di uscita dal cantiere.				Se necessario stabilire coi datori di lavoro delle imprese in subappalto gli orari di ingresso ed uscita dal cantiere scaglionati.	ESEMPIO: Comunicazione alle imprese in subappalto ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II

3- PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Si riportano di seguito indicazioni pratiche su cosa si intenda con i termini di “pulizia” e “sanificazione” e come raggiungerne i requisiti, prendendo come riferimento i seguenti documenti:

- Norma UNI 10585:1996 (ritirata nel 2009)
- D.M. n°274 del 7 Luglio 1997
- Circ. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute
- Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020 del 23 Marzo 2020

Per **PULIZIA** si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polvere e/o materiale non desiderato e/o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti in genere ed il loro trattamento con materiali protettivi. La fase di pulizia è considerata preparatoria rispetto a quelle successive e necessaria per una loro corretta efficacia.

Per **IGIENIZZAZIONE** si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a diminuire i microorganismi patogeni presenti su una superficie (in genere attuata mediante comuni prodotti detergenti i quali arrivano ad eliminare il 99,9% dei batteri ma non sono ritenuti efficaci sui virus.)

Per **DISINFEZIONE** si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti ad eliminare completamente (100%) i microorganismi patogeni (batteri e virus) da una superficie, attuabile mediante l'utilizzo di prodotti ritenuti in grado di inattivare ed eliminare i virus. Attualmente l'Istituto Superiore della Sanità ed il Ministero della Sanità hanno indicato essere efficaci in tal senso l'alcol etilico e l'ipoclorito di sodio (cioè candeggina). A tal riguardo suggeriscono che è necessario utilizzare, sempre dopo la pulizia con acqua e sapone o altro detergente neutro, una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e allo 0,1% per tutte le altre superfici (N.B.: le candeggine in commercio hanno in genere un contenuto di cloro attivo che varia dal 5% al 10%). Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, raccomandano di utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Per **SANIFICAZIONE** si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti sia mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione, sia mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione). Essa dunque non è altro che un insieme di operazioni che riguardano la pulizia e la successiva disinfezione delle superfici, unita ad un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria. Pulizia e disinfezione possono essere svolte separatamente oppure essere condotte con un unico processo utilizzando però prodotti che abbiano duplice azione; è però importante rimuovere prima lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.

Si possono pertanto individuare tre ambiti o livelli di intervento richiesti dal Protocollo:

- 1 - La pulizia giornaliera richiesta dal Protocollo avrà come oggetto, in particolare, tutte le superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, ecc.) ed in particolare per il cantiere comprendere le attrezzature e le parti di esse condivise da più lavoratori (ad es. la sega circolare, la taglia piegaferri, la betoniera a bicchiere, la clipper, ecc.), effettuandola anche in via preventiva rispetto all'utilizzo. Tale attività potrà essere seguita da un'eventuale disinfezione delle medesime superfici, mediante le modalità sopra riportate.

2 - La sanificazione periodica ordinaria, deve essere effettuata con cadenza stabilita dal Datore di Lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, e dei mezzi di cantiere, previa consultazione del Medico Competente aziendale e del proprio RSPP, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

3 - Infine, la sanificazione straordinaria in caso di ambienti in cui abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, la quale si dovrà attuare con le procedure di pulizia e sanificazione come descritti dalla Circ. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute, a cui si rimanda. Tale intervento, riconducibile a casi straordinari, comporta l'intervento di personale dotato di idonei DPI completi (es. tuta protettiva, copri calzari, guanti, occhiali, ecc.) per poter operare in ambienti contaminati, informato ed addestrato sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione e svestizione) e che dovranno essere poi smaltiti come potenzialmente contaminati.

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
3.A	Il Datore di Lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni .	Effettuare la pulizia quotidiana e definire la periodicità della sanificazione periodica degli ambienti chiusi quali baracche di cantiere, spogliatoi, bagni (anche quelli chimici), locali per il consumo dei pasti e le altre aree comuni, incaricando personale proprio od eventualmente esterno all'azienda (in caso di fornitura di servizi, valgono le regole di accesso al cantiere), ponendo particolare attenzione alle superfici toccate con maggior frequenza (porte, maniglie, interruttori, scrivanie, tavoli, sedie, pulsantiere dei distributori automatici, ecc.). Prevedere inoltre le modalità e la frequenza dei ricambi d'aria in funzione dell'occupazione prevista e dell'attività svolta all'interno di tali ambienti, ai fini del mantenimento di un buon livello di salubrità dell'aria negli ambienti lavorativi chiusi.				Nella definizione della periodicità e della modalità della sanificazione, il Datore di Lavoro deve coinvolgere il Medico Competente, l'RSPP e l'RLS/RLST aziendali. In caso di utilizzo di personale interno è necessario predisporre un <u>protocollo di intervento specifico</u> (cfr. punto 3.G) in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). All'interno di tale protocollo dovranno essere definiti i DPI da fornire agli addetti e i prodotti che assicurino una corretta pulizia o sanificazione. Altre indicazioni operative utili per il mantenimento di un buon livello di salubrità dell'aria negli ambienti di lavoro sono reperibili nel <i>Rapporto ISS COVID-19 n°5 del 23 Marzo 2020</i> , a cui si rimanda.	ESEMPIO: Contratto del xx/yy/zzzz per sanificazione degli apprestamenti. ESEMPIO: Procedura di intervento per la pulizia e sanificazione degli ambienti aziendali. (vedi Allegato III)

3.B	Il Datore di Lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida e di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.	Prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle cabine di guida e pilotaggio delle macchine operatrici, concentrando l'intervento sulle pulsantiere, quadri comando, volante, maniglie delle portiere ecc., comprese quelle a noleggio (a titolo esemplificativo si citano: sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, gru, ecc.). A tal fine rendere disponibile in cantiere specifici detergenti e disinfettanti in prossimità delle attrezzature di lavoro o anche a bordo delle macchine di cantiere mediante appositi kit di pulizia.			Si suggerisce di organizzare le proprie squadre e lavorazioni in modo che le macchine operatrici vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro, ed impedendo che vengano lasciate incustodite con la cabina aperta. In caso di nolo a freddo di macchine o attrezzature è consigliabile richiedere al noleggiatore che le macchine o attrezzature noleggiate siano state sanificate prima della consegna.	ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II ESEMPIO: Allegato III
-----	---	---	--	--	--	---

3.C	Il Datore di Lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.	Informare i lavoratori circa le misure precauzionali da adottare per l'utilizzo di attrezzature manuali od elettrodomestici individuali Favorire, mediante le modalità organizzative ritenute più idonee ed efficaci, l'uso esclusivo di una specifica attrezzatura da parte dei propri lavoratori, almeno per il turno lavorativo ed incentivarne la pulizia anche in via preventiva rispetto all'utilizzo. Prevedere la pulizia giornaliera ed eventuale disinfezione periodica delle parti maggiormente a contatto con le mani degli operatori (pulsantiere comandi, cuffie di protezione, sportelli, leve, maniglie, ecc.) delle attrezzature di uso comune e delle postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la sega circolare, la taglia piegaferri, la betoniera a bicchiere, la clipper, ecc.). A tal fine rendere disponibile in cantiere specifici detergenti e disinfettanti in prossimità delle attrezzature di lavoro.			Si suggerisce di stabilire ad esempio le specifiche mansioni dei propri lavoratori all'interno delle squadre operative, in modo che gli attrezzi individuali (manuali, elettrodomestici, attrezzature fisse) siano utilizzati, almeno per il turno lavorativo, dalla medesima persona.	ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II
3.D	Il Datore di Lavoro limita l'accesso contemporaneo agli spogliatoi ed alle aree comuni di cantiere.	Stabilire le regole per l'utilizzo degli spazi comuni di cantiere quali ad esempio baracche ad uso uffici e spogliatoi, servizi igienici, locali per il consumo dei pasti, ma anche ascensori/montacarichi), con particolare riferimento all'occupazione massima di tali luoghi, adottando misure quali lo scaglionamento per fasce orarie o la riduzione/distanziamento dei posti fruibili (armadietti per il cambio o posti a sedere per i pasti). Prevedere un'adeguata ventilazione dei locali chiusi o un adeguato ricambio d'aria.			Affiggere all'ingresso dei singoli ambienti chiusi di uso comune le modalità di accesso e l'occupazione massima, il tempo di permanenza ed il rispetto comunque della distanza interpersonale all'interno del locale. Posizionare dei dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani in prossimità dell'accesso ai locali chiusi. Posizionare appositi contenitori con coperchio, debitamente segnalati, dedicati alla raccolta dei dispositivi (guanti, mascherine), da smaltire secondo le	ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II ESEMPIO: Cartello di avviso

		Prevedere un tempo ridotto di sosta all'interno dei locali chiusi ad uso comune. Evitare l'assembramento di persone al di fuori degli spazi comuni, per le persone in attesa del proprio turno per accedervi.			indicazioni fornite dal Comune di competenza.	
3.E	Il Datore di Lavoro provvede a verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.	Predisporre un registro della avvenuta sanificazione che contenga un riferimento ai locali comuni, ai servizi, alle cabine di guida dei mezzi d'opera oggetti dell'intervento, che riporti la data e la firma dell'operatore.			Si suggerisce di organizzare le proprie squadre e lavorazioni in modo che le macchine operatrici vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro, ed impedendo che vengano lasciate incustodite con la cabina aperta. In tal modo la sanificazione della cabina dovrà essere effettuata tra un cambio di operatore e l'altro.	ESEMPIO: Allegato III
3.F	Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti, attrezzature e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.	Stabilire una procedura da attuare in caso si venga a conoscenza di un caso accertato di persona con COVID-19 all'interno del cantiere, con particolare riferimento all'individuazione dei locali da sanificare, i quali andranno interdetti all'accesso da parte di altre persone.			In tal caso, le procedure di pulizia e sanificazione dovranno avvenire come descritti dalla Circ. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute.	ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II
3.G	Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);	Nel caso di utilizzo del proprio personale, stabilire le modalità di intervento specifiche mediante un'apposita procedura, coinvolgendo il Medico Competente, l'RSPP e l'RLS o RLST territorialmente competente. In esso definire in particolare: - DPI per gli operatori - Prodotti utilizzati			Nella Circ. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute è indicato che sono considerati efficaci i disinfettanti di utilizzo comune in ambito ospedaliero quali ipoclorito di sodio (candeggina) da 0,1% a 0,5% o etanolo (alcol etilico) da 62% a 71%.	ESEMPIO: Agg. POS o Allegato III

4- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

In tema di igiene, oltre agli aspetti analizzati al punto 3, assume un rilievo decisivo l'aspetto legato all'igiene personale. Risulta infatti essere fondamentale la frequente pulizia delle mani, così come la corretta procedura di lavaggio. Si ricorda che una volta lavate correttamente, le mani risultano pulite e l'immediata detersione con gel disinfettante o soluzione idroalcolica non ne aumenta la pulizia.

Oltre alla pulizia delle mani è opportuno richiamare in tale ambito i corretti comportamenti personali da adottare quali ad esempio: non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani sporche, evitare le strette di mano, coprirsi naso e bocca con fazzoletto monouso quando si tossisce o starnutisce o farlo nell'incavo del gomito, evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
4.A	È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.	Sensibilizzare il personale mediante specifica cartellonistica, posizionata nei principali punti di passaggio del cantiere.				Si consiglia i seguenti opuscoli predisposti dal Ministero della salute http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf	ESEMPIO: Cartellonistica ESEMPIO: Dépliant informativo
4.B	Il Datore di Lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.	Posizionare presidi per il lavaggio delle mani (lavandini, dispenser con soluzione idroalcolica) in funzione delle dimensioni del cantiere e del numero di occupanti, in particolar modo in prossimità degli accessi ai locali chiusi (baracche ufficio, spogliatoi, servizi igienici, locale consumo pasti, ecc.)				Si richiama a tal proposito, a titolo indicativo sul numero di postazioni da prevedere per il lavaggio delle mani l'indicazione dell'Allegato XIII del D.Lgs.81/08 sulle dotazioni logistiche nei cantieri in cui è indicato il numero di 1 lavabo ogni 5 lavoratori. Inoltre, data la difficoltà di reperimento del liquido detergente sul mercato, il Protocollo stesso indica la possibilità di autoprodurlo, rispettando le indicazioni dell'OMS: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf . Tale soluzione può essere utile in caso di impossibilità di realizzare punti di igienizzazione delle mani mediante acqua o impossibilità di acquisto del prodotto finito sul mercato nazionale.	ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II

5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il rispetto della distanza minima di un metro è la prima misura di precauzione; laddove non sia tecnicamente possibile mantenerla è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori interessati. L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nei Protocolli di Regolamentazione è di fondamentale importanza per la prevenzione del contagio, che è da considerarsi una misura generale di Sanità pubblica.

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
5.A	Le mascherine chirurgiche (I, II, IIR) ovvero le FFP2 secondo le indicazioni del Medico Competente dovranno essere utilizzate in conformità a: - quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; - alle indicazioni dall'autorità sanitaria - alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del D.Lgs 81/08	Verificare preventivamente il numero e la tipologia delle mascherine da distribuire ai lavoratori. Importante informare i propri lavoratori sulle corrette modalità per indossare e togliere la mascherina,				Le mascherine conformi a quanto indicato da OMS e Autorità sanitarie sono da utilizzare al solo e unico scopo di evitare il contagio da Covid-19. Le attività che richiedono specifici Dispositivi di Protezione Individuale alle Vie Respiratorie (es. rimozione amianto, Fav, demolizioni, ecc..) dovranno essere eseguite con le apposite mascherine previste dalla valutazione del rischio aziendale (ad es. vedi relativa scheda lavorazione già presente nel proprio POS).	ESEMPIO: Allegato V ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II
5.B	È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS	In caso di difficoltà a reperire liquidi detergenti sul mercato provvedere alla produzione aziendale.				Per la autoproduzione fare riferimento alle seguenti indicazioni dell'OMS https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf	
5.C	Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie	Valutare/individuare sul cronoprogramma dei lavori le attività che impediscano, per esigenze operative, il rispetto della distanza interpersonale di 1m. In tali casi fornire preventivamente i lavoratori di idonei DPI. Individuare il prima possibile tali situazioni critiche al fine di poter reperire i DPI specifici (cfr. Allegato V). <u>Definire i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni anti contagio previste.</u>				In mancanza di idonei D.P.I., in quanto irreperibili, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. <u>Poiché gran parte delle attività di cantiere sono eseguite da più lavoratori a distanza ravvicinata, ed essendo difficile prevederle in maniera puntuale, laddove la complessità dell'opera lo richieda può essere utile prevedere in via cautelativa l'obbligo di utilizzo delle mascherine da parte di tutti i lavoratori.</u>	ESEMPIO: Aggiornamento PSC ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II ESEMPIO: Allegato V
5.D	Il CSE, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al	Individuare ed analizzare preventivamente sul cronoprogramma dei lavori le attività o le fasi di				Si ricorda che, la stima dei costi per la sicurezza non è da assoggettare al ribasso	ESEMPIO: Aggiornamento PSC

	riguardo ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari	lavoro in cui sia presumibile l'impossibilità di mantenere la distanza di 1m tra le maestranze. In tali casi il CSE provvederà ad aggiornare la stima dei costi per la sicurezza dell'appalto. Tale stima dovrà risultare congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura.				d'asta (vedi. Punto 4.1.4 dell'Al.XV del D.Lgs (81/08).	
5.E	Il Datore di Lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione anche con tute usa e getta.					Predisporre apposito registro o modulo di consegna di DPI, indumenti e tuta usa e getta, da utilizzare nei casi in cui venga ritenuto necessario.	ESEMPIO: Modulo consegna DPI
5.F	Il Datore di Lavoro, si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupanti (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento. Per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.	Verificare la presenza in cantiere degli specifici presidi sanitari definiti per la corretta applicazione del presente Protocollo, con particolare riferimento alle procedure individuate per la gestione dei casi sospetti di contagio. Vedi anche successivo punto 8				Verificare ad esempio la presenza in cantiere delle figure aziendali incaricate di attuare le procedure previste, del termometro per la rilevazione della temperatura corporea in ingresso (prevedere batterie o dispositivo di scorta), di un idoneo spazio dedicato per l'isolamento casi sospetti, dei DPI per gli addetti incaricati in numero sufficiente all'espletamento dei loro compiti, ecc.	ESEMPIO: Aggiornamento PSC ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II

6- GESTIONE SPAZI COMUNI

La gestione degli spazi comuni è argomento altrettanto importante posto il divieto di assembramenti, l'esigenza di rarefazione delle presenze in azienda ed il pericolo connesso alla compresenza di più persone a stretto contatto. Pertanto, in caso di presenza di più imprese esecutrici, il Coordinatore per la Sicurezza provvede al riguardo ad integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste. In quest'ultimo caso il Coordinatore per la Sicurezza stabilisce in accordo con i Datori di Lavoro i turni per l'accesso agli spazi comuni (es. spogliatoi, locali refettorio, ecc.).

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
6.A	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.	Stabilire le regole per l'utilizzo degli spazi comuni, con particolare riferimento all'occupazione massima di locali di utilizzo comune (baracche ad uso spogliatoi, locali per il consumo dei pasti, moduli prefabbricati ad uso servizi igienici, ecc.), adottando misure quali lo scaglionamento per fasce orarie o la riduzione/distanziamento dei posti (armadietti per il cambio nel caso degli spogliatoi o posti a sedere per i locali pasti). Prevedere un'adeguata ventilazione dei locali chiusi o un adeguato ricambio d'aria. Prevedere un tempo ridotto di sosta all'interno dei locali chiusi ad uso comune (es. locali distribuzione snack/bevande). Evitare l'assembramento di persone anche al di fuori degli spazi comuni, per le persone in attesa del proprio turno per accedervi. Prevedere le modalità di utilizzo di attrezzature quali ascensori e montacarichi, con particolare riferimento alla capienza massima e, in caso siano dotati di cabine chiuse, prevedere l'utilizzo di mascherine.				Lo strumento della turnazione può essere utile al fine di ridurre la presenza contemporanea di personale. La cartellonistica informativa in prossimità degli accessi ai suddetti luoghi deve richiamare l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza, anche all'esterno. Eventualmente prevedere una persona che verifichi il rispetto di tale indicazione durante le ore di punta (ad es. per il locale mensa/refettorio).	ESEMPIO: Aggiornamento PSC ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II ESEMPIO: Cartellonistica informativa ESEMPIO: mail/PEC

6.B	IL Datore di Lavoro garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi, secondo le indicazioni del Medico Competente, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Il Datore di Lavoro provvede alla riorganizzazione degli spazi comuni	Prevedere la pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli spogliatoi e del locale per il consumo dei pasti, riorganizzando gli spazi fruibili al loro interno. Per gli spogliatoi prevedere ad esempio la diminuzione e/o il distanziamento degli armadietti ovvero, se non risulta possibile, la contingentazione mediante turnazione per fasce orarie. Per il locale consumo pasti prevedere l'organizzazione dei posti a sedere garantendo la distanza di 1m (ad es. sfalsamento "a scacchiera"). Mediante apposita cartellonistica richiamare le regole per l'accesso ai locali di uso comune, con particolare riferimento all'occupazione massima ed al tempo di permanenza all'interno dei locali.					ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II ESEMPIO: Cartellonistica informativa
6.C	Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande	Prevedere la pulizia giornaliera delle pulsantiere dei distributori di bevande/snack					ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II ESEMPIO: mail/PEC del xx/yy/zzzz con fornitore ricarica distributori

7- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni.

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
7.A	Riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.	Effettuare, in concerto con Committente o Responsabile dei Lavori, Direttore lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e Datori di Lavoro, le seguenti valutazioni al fine di diminuire al minimo i contatti tra le maestranze: - Riorganizzazione degli spazi di cantiere, degli accessi, della viabilità, delle aree di lavoro e di stoccaggio; - Favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni evitando situazioni di criticità dovute alla presenza contemporanea di più Imprese esecutrici o squadre della stessa impresa all'interno dei medesimi ambienti di lavoro; - Valutare l'eventuale ricorso a turni di lavoro, anche leggermente sfalsati nell'arco della giornata lavorativa per evitare assembramenti all'ingresso/uscita dal cantiere e negli spazi comuni quali baracche spogliatoio, refettorio o servizi igienici.				Nel "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI" del 19 Marzo 2020 sono riportate nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di <u>escludere le penali</u> per tutte le imprese che <u>abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali</u>	ESEMPIO: Agg. Cronoprogramma dei lavori n°x del xx/yy/zzzz Aggiornamento PSC Aggiornamento Layout cantiere ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II

8- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Una particolare criticità dell'organizzazione è la gestione di una persona sintomatica in cantiere. In caso di presenza di più imprese esecutrici, la gestione dovrà essere possibilmente univoca per tutto il cantiere, stabilita dall'impresa affidataria in concerto con il Coordinatore per la sicurezza.

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
8.A	Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore a 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del CSE (dove nominato), e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.	Definire una procedura da attuare. In merito all'obbligo dei lavoratori ad informare il proprio Datore di Lavoro o Preposto presente in cantiere (cfr. punto 1: Informative, affissione di appositi cartelli in cantiere, ecc.), indicare in modo chiaro le figure di riferimento individuate e presenti in cantiere (proposto impresa esecutrice, preposto impresa affidataria, capo cantiere, datore di lavoro, ecc.). Per una corretta e tempestiva applicazione della procedura individuare preferibilmente personale già formato come l'addetto al primo soccorso e i relativi compiti specifici (chi contattare, cosa riferire, modalità di isolamento, ecc.) e i DPI per il personale coinvolto.				Si riporta in parte il punto 4) della nota 1 contenuta all'interno del punto 1- Informazione del Protocollo Condiviso del 14 Marzo 2020: <i>"in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore."</i>	ESEMPIO: Aggiornamento del PSC ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II
8.B	Il Datore di Lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.	Stabilire la procedura da attuare in tal caso, indicando ad esempio le figure di riferimento individuate o stabilire quali documenti possono essere utili alla ricostruzione dei "contatti stretti" che possono essere avvenuti in cantiere (es. registro delle presenze giornaliero, registro accessi, composizione delle squadre di lavoro, turnazione, ecc.).				Si riporta in parte il punto 4) della nota 1 contenuta all'interno del punto 1- Informazione del Protocollo Condiviso del 14 Marzo 2020: <i>"Tali garanzie (di riservatezza e dignità di cui sopra) devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi".</i> Per la definizione di <i>contatto stretto</i> vedi la Circolare n.6360 del 27/02/2020.	ESEMPIO: Aggiornamento del PSC ESEMPIO: Agg. POS o Allegato II

9- SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS o RLST

L'emergenza sanitaria in atto coinvolge particolarmente il personale sanitario, ivi compreso il Medico Competente (MC) il cui ruolo è essenziale, come anche evidente la particolare criticità nella quale è chiamato a svolgere la propria funzione.

Il MC deve integrare e proporre le misure di regolamentazione legate all'emergenza; si veda al tal riguardo la Circolare del Ministero della Salute del 29 Aprile 2020.

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
9.A	La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)	Verificare che a livello aziendale siano rispettate le scadenze per la sorveglianza sanitaria e le stesse vengano effettuate secondo il c.d. decalogo. Qualora non fosse possibile eseguire la sorveglianza sanitaria nel rigoroso rispetto delle misure igieniche stabilite, le visite mediche periodiche e gli esami strumentali possono essere sospesi per tutto il tempo in cui saranno in vigore le misure sulla mobilità e sull'affollamento dei locali, anche in caso di superamento della periodicità prevista dal programma di sorveglianza sanitaria.				Si riporta la Nota Illustrativa di Confindustria al Protocollo del 14 Marzo: <i>"La sorveglianza sanitaria periodica (ed in particolare le visite periodiche) non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il MC può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.</i> <i>Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte, alcune attività non indispensabili alla produzione o differibili devono essere sospese, e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si ritiene ragionevolmente che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta"</i>	
9.B	Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia	Le visite a carattere d'urgenza (al rientro dopo assenza di 60 giorni per malattia o quarantena, per cambio mansione, a richiesta in particolare in presenza di condizioni di iper suscettibilità all'infezione da coronavirus): in questi casi il medico competente valuta l'opportunità di effettuare o rimandare la visita sulla base di un colloquio anamnestico telefonico.				Da garantire ovviamente per i lavoratori ancora attivi a livello aziendale.	

9.C	Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il MC collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il CSE, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	Condividere con il MC e RLS/RLST le procedure implementate per l'applicazione del Protocollo. Verificare con il CSE, ove nominato, la corretta applicazione delle stesse per la realtà di cantiere.			Può essere utile riportare in tale sede il suggerimento inserito nella Nota Illustrativa di Confindustria al Protocollo del 14 Marzo: Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione (anche servendosi dei collegamenti informatici) con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalle Autorità Sanitarie, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente le mascherine. Tale collaborazione potrà avvenire anche in modalità da remoto.	ESEMPIO: Procedura n°x del xx/yy/zzzz con presa visione da parte del MC
9.D	Il MC segnala al Datore di Lavoro ed ai singoli Dirigenti situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti Ciascun Dirigente assegnatario delle risorse umane in condizione di fragilità provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.	Sensibilizzare i propri lavoratori nel segnalare al Medico Competente situazioni personali che possano essere ricondotte ai casi ritenuti statisticamente più a rischio complicazioni in caso di infezione (età anagrafica, comorbidità, ecc.)			Dal momento che l'epidemia in corso è particolarmente pericolosa per le persone anziane o con condizioni di salute compromesse da altre malattie, l'azione del MC è particolare importante nel rilevare tali situazioni residue in ambito lavorativo. Su questo punto il MC deve mettere in atto tutte le cautele possibile nella tutela dei dati sanitari sensibili in proprio possesso e la comunicazione al Datore di Lavoro non dovrà prevedere in nessun modo informazioni personali.	

10- RIUNIONI, EVENTI INTERNI, FORMAZIONE, COSTITUZIONE COMITATO AZIENDALE

Si è ritenuto utile riportare all'interno di questa sezione i punti del Protocollo del 24 Aprile riferito a tutte le attività lavorative di cui all'allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 i quali possono interessare anche il cantiere edile, con particolare riferimento alle riunioni ed alla formazione.

Si sottolinea che Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale (es. formazione base dei lavoratori, preposti, dirigenti) e/o abilitante (es. conduttori di macchine operatrici ex ACSR del 22 Febbraio 2012) entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista, ecc.).

N.	REQUISITO	MODALITA'	SI	NO	na	NOTE/SUGGERIMENTI	RIF. DOC.
10.A	Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali	Annullare le riunioni in presenza negli spazi chiusi ed utilizzare le riunioni in teleconferenza. Per necessità o urgenza, stabilire le modalità per le riunioni (numero massimo partecipanti, distanza interpersonale, DPI). Per i sopralluoghi tecnici in cantiere da parte della Direzione Lavori o del CSE (es. controllo sul rispetto delle disposizioni inerenti alla sicurezza delle lavorazioni, verifica dei materiali o della corretta esecuzione) stabilire le relative modalità (es. numero massimo partecipanti, rispetto della distanza interpersonale, utilizzo DPI).				Ogni incontro dovrà essere comunque autorizzato e soggetto alle misure di cui ai punti precedenti, in particolare 1 (INFORMAZIONE) e 2 (ACCESSO FORNITORI).	ESEMPIO: Integrazione del PSC ESEMPIO: Procdeura n°x del xx/yy/zzzz
10.B	Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work	Annullare gli eventuali eventi in programma (es. visite guidate al cantiere, assemblee, ecc.). Annullare eventuali eventi formativi in aula.				Non sono espressamente vietati momenti di sensibilizzazione <i>on the job</i> per i lavoratori (ad esempio per la verifica della corretta applicazione delle procedure di sicurezza di una lavorazione), fatte salve le dovute misure di prevenzione (ad es. preferire spazi aperti, rispetto della distanza interpersonale, utilizzo DPI, ecc.)	ESEMPIO: Comunicazione / mail /PEC del xx/yy/zzzz
10.C	È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS	Predisporre modulo in cui vengono inseriti i nominativi delle figure aziendali che compongono il Comitato.				Tale Comitato avrà il compito, nel tempo, di verificare le applicazioni delle procedure anti contagio aziendali applicate sia in cantiere che in altri spazi aziendali come uffici e magazzino. In tale Comitato possono essere coinvolti anche l'RSPP, il Medico Competente o altre figure aziendali.	ESEMPIO: Allegato VI

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È favorito il coordinamento per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSU e dei RLS.

Secondo quanto previsto dal punto 13 del *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto il 14/03/2020 ed integrato dalle disposizioni di cui all'Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020, il Datore di Lavoro congiuntamente ai Dirigenti o Titolari di PO valuteranno se addivenire alla costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il Comitato di controllo, ove istituito, sarà costituito da:

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Titolari di PO
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- Medico competente
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

ALLEGATO 1
DPCM 26 aprile 2020 – All. 4

Misure igienico-sanitarie

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - k) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
-

ALLEGATO 2 AUTODICHIARAZIONE COVID 19

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____ . ____ . ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato in _____
(____), via _____, identificato a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- che lo spostamento è iniziato da _____
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti
_____ (indicare quale);
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che lo spostamento è determinato da:
 - ☐ - comprovate esigenze lavorative;
 - ☐ - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
 - ☐ - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
 - ☐ - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE TEMPERATURA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____,

nato il _____ a _____ (____),

residente in _____ (____), via _____ N. _____

(IDENTIFICAZIONE A CURA DEL PERSONALE DI VIGILANZA)

QUALIFICA _____

SETTORE DI APPARTENENZA _____

IN ALTERNATIVA

☐ **UTENTE ESTERNO** ☐ **FORNITORE** ☐ **PRESTATORE DI SERVIZI** ☐ **AAPPALTATRICE DI LAVORI**

essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di COVID-19, dovendo accedere ai locali del _____

CONSAPEVOLE DELL'OBBLIGO DI RENDERE DICHIARAZIONI VERITIERE

DICHIARA

- di non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;
- di Non avere attualmente, e di non aver avuto negli ultimi 15 giorni uno dei seguenti sintomi:
 - Temperatura oltre 37.5°C
 - Tosse secca
 - Sensazione di fame d'aria, associate ad anosmia e/o disgeusia (perdita totale dell'olfatto) e/o (indebolimento del senso del gusto).

Si impegna, in caso di mutamento delle condizioni suddette, a comunicarle immediatamente al proprio dirigente – titolare di PO appartenenza, inviando nuova dichiarazione via mail, a non presentarsi in Ufficio ed a rimanere in isolamento volontario domiciliare in attesa degli accertamenti dell'Autorità Sanitaria

_____, li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

I PRESENTI MODULI VERRANNO CONSERVATO SINO AL TERMINE DEL PERIODO EMERGENZIALE E SUCCESSIVAMENTE DISTRUTTI

ALLEGATO 4 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici o ad altri luoghi comunque riferibili all'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Denominazione Ente.

Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail:

PEC: _____

PEO: _____

Numero di telefono: _____

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°;
- b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:

- a) al personale dell'Amministrazione. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell'Amministrazione o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione di tale Protocollo.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Amministrazione o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dall'Amministrazione ovvero dal personale della Società incaricata della vigilanza all'accesso, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio - 00187 - Roma.

ALLEGATO 5 - SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.

La segnaletica è la seguente:

- Dieci comportamenti da seguire
- No assembramento
- Evitare affollamenti in fila
- Mantenere la distanza indicata dall'autorità sanitaria
- Uso Ascensore
- Lavare le mani
- Igienizzare le mani
- Coprire la bocca e il naso
- No abbracci e strette di mani
- Disinfettare le superfici
- Soccorsi.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



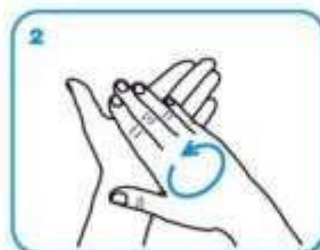
Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**



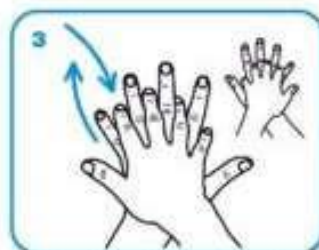
Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



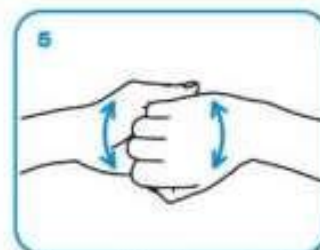
friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



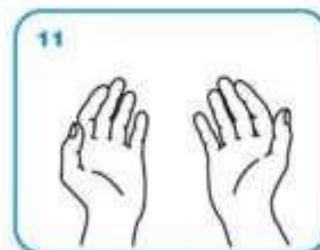
Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE



SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O I NUMERI REGIONALI



INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
È MINORE DI UN METRO



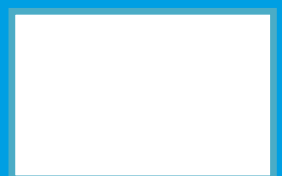
INDOSSARE GUANTI



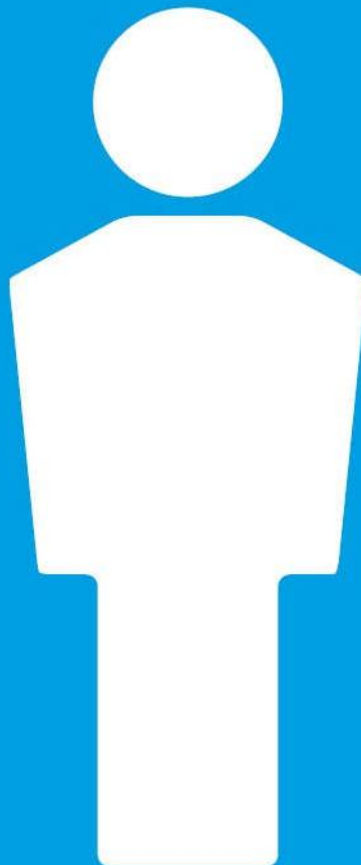
EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA



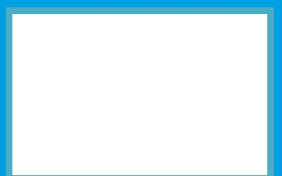
MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO



IN ASCENSORE È
CONSENTITO L'ACCESSO
A 1 SOLA PERSONA
PER VOLTA



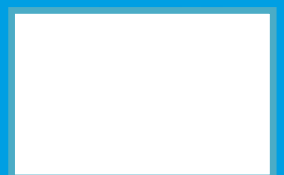
LAVARE SPESSO LE MANI



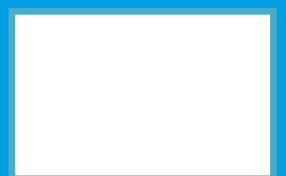
IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DI RAGGIUNGERE LA PROPRIA POSTAZIONE



COPRI LA BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO



EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO



DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE

